



Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
AL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/D.N.A.
ALLO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
ALLO STATO MAGGIORE DELLA MARINA
ALLO STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
AL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI
ALL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI
ALL'UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE
ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA
ALLA DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI

R O M A


^^^^^^^^^^^^

1. Si richiama l'attenzione sul DPCM in data 4 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, recante nuove disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, contenente, tra le altre misure, due prescrizioni di specifico interesse anche per il personale civile e militare della Difesa.
2. In particolare, il decreto in oggetto prevede [articolo 1, comma 1, lettera d)] l'esclusione delle scuole della Difesa dalla sospensione delle attività didattiche prevista per gli altri istituti di ogni ordine e grado, anche di livello universitario, in tutto il territorio nazionale fino al 15 marzo 2020. Tale deroga non preclude che l'amministrazione militare, con provvedimento delle competenti Autorità, da comunicare preventivamente al Vertice del Dicastero, possa assumere analoga iniziativa in un quadro di auspicabile omogeneità interforze.

./.

3. Un'ulteriore significativa disposizione [articolo 1, comma 1, lettera n)] prevede – nell'ambito delle misure adottate in base al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dei successivi provvedimenti emergenziali – il ricorso all'istituto del “lavoro agile” di cui agli articoli dal 18 al 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la durata dello stato di emergenza, anche in deroga ai limiti imposti dalla normativa generale e nei confronti di categorie per le quali non esistono accordi o normative in materia, compreso quindi il personale militare. Ciò, tenuto anche conto delle recenti disposizioni emanate dal Ministro per la Pubblica amministrazione (Direttiva n. 1/2020 in data 25 febbraio 2020 e Circolare n. 1/2020 in data 4 marzo 2020) che invitano le amministrazioni – nell'esercizio dei poteri datoriali – a “privilegiare” e “potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto lavoro”. In tale contesto, il “lavoro agile”, ove applicabile nel rispetto della sostenibilità organizzativa e della compatibilità con le specifiche attività svolte (verifica che compete al datore di lavoro responsabile nel quadro delle precipe attribuzioni), in questa fase rappresenta uno strumento aggiuntivo di contenimento dell'emergenza [come desumibile dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dai successivi provvedimenti emergenziali]. Esso costituisce al contempo una modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari della misura, prioritariamente, quelli con maggiori difficoltà, tra i quali – ad esempio – i lavoratori su cui grava la cura dei figli a seguito della sospensione delle attività didattiche, coloro che prestano assistenza a disabili e anziani nonché i portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio.
4. Da ultimo, si raccomanda di venire incontro alle esigenze di tutto il personale, civile e militare, del Dicastero, con ogni mezzo reso disponibile dalla normativa vigente, ferma restando la necessità di garantire l'operatività dello strumento.

d'ordine
IL CAPO DI GABINETTO
(Gen. C.A. Pietro SERINO)



e, per estensione di copia:

- Segreteria Sig. Ministro
- Segreteria SSS
- Segreteria Capo di Gabinetto
- Segreteria Vice Capi di Gabinetto
- Segreteria generale
- Gabinetto – APM
- Gabinetto – AOP
- Gabinetto – UPM
- Gabinetto – UGTA
- Gabinetto – Ufficio rapporti con il Parlamento
- Ufficio Legislativo